

**MINERVA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sede in Colleferro, Piazza Italia n. 1

Capitale sociale euro 79.168,84 i.v.

Codice fiscale N. Reg. Imp. 14939431004

Iscritta al Reg. Imp. Di Roma nr. REA RM – 1556685

**Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del DLgs.  
39/2010**

Ai soci della MINERVA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

**Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio**

**Giudizio**

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società MINERVA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, costituito dallo Stato patrimoniale al 31.12.2022, dal Conto economico chiuso a tale data e dalla Nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31.12.2022, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

**Elementi alla base del giudizio**

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione "*Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio*" della presente Relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

**Responsabilità degli amministratori e del Collegio sindacale per il bilancio d'esercizio**

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

**Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio**

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una Relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella Relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente Relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

#### **Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**

##### ***Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. e), del DLgs. 39/2010***

Non è possibile esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'articolo 14, comma 2, lett. e), del DLgs. 39/2010, poiché tale documento non è stato redatto dalla Società, che stante la dimensione aziendale, si è avvalsa della facoltà di redazione del bilancio in forma abbreviata, come previsto dall'articolo 2435-ter c.c.

#### **Richiamo di informativa**

Richiamo l'attenzione sul paragrafo della Nota integrativa che riporta le informazioni pertinenti ad illustrare le motivazioni della sospensione degli ammortamenti consentita attraverso la L. 25/2022, di conversione del DL 4/2022 (cosiddetto "Sostegni-fer"), con riguardo al bilancio dell'esercizio 2022.

Richiamo l'attenzione sul paragrafo "Fondi per rischi ed oneri" della Nota integrativa:

"Nel presente bilancio, i Fondi per rischi ed oneri ammontano complessivamente a euro 209.200 e, rispetto all'esercizio precedente, si evidenzia una variazione in aumento di euro 149.200.

Sono relativi per Euro 60.000 a Fondo Controversie legali ed a 149.200 per altri Fondi Rischi. In relazione a tale ultima voce si evidenzia che a seguito di una penale addebitata a due fornitori di rivelante importo (150k) per ritardo consegna mezzi gara lungo nolo da scomputare come da bando di gara sul pagamento delle successive forniture, sono stati iscritte in bilancio sopravvenienze attive imponibili del medesimo importo a fronte della riduzione del corrispondente debito vs i due fornitori; tuttavia, prudenzialmente, è stato iscritto un fondo rischi del medesimo importo a fronte di sopravvenienza passiva non deducibile in attesa della definizione di un eventuale contenzioso".

Richiamo inoltre l'attenzione sul paragrafo "Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio" della *Nota integrativa*:

"la assemblea del 29 marzo 2023 ha approvato all'unanimità la firma del contratto di acquisto di ramo di Azienda a titolo definitivo della Discarica di Colle Fagiolaro - Colleferro, cedente Lazio Ambiente, già condotto in forza di un contratto di affitto provvisorio. In data 30 marzo il contratto si è formalizzato mediante stipula dell'atto notarile".

Il mio giudizio non contiene rilievi rispetto a tali aspetti.

Colleferro, 15 giugno 2023

FIRMA del REVISORE

Dott. Federico Romano



